



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'
ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)**

**E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari**

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art.53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato **TANARIS BEET 2026**, contenente le sostanze attive ***dimethenamid-p e quinmerac***, sulla coltura barbabietola da zucchero contro *infestanti*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive *dimethenamid-p* e *quinmerac* per l'impiego sulla coltura barbabietola da zucchero contro *infestanti*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta da parte dell' Impresa **Basf Italia SpA** con sede legale in **Via Marconato 8-20811 Cesano Maderno (MB)**, diretta ad ottenere l'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura barbabietola da zucchero contro *infestanti*, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato **TANARIS BEET 2026**, contenente le sostanze attive *dimethenamid-p* e *quinmerac*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione sulla coltura barbabietola da zucchero contro *infestanti* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 11 febbraio 2026 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota 20 febbraio 2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter.

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa **Basf Italia SpA** con sede legale in **Via Marconato 8-20811 Cesano Maderno (MB)**, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto fitosanitario denominato **TANARIS BEET 2026**, contenente le sostanze attive *dimethenamid-p* e *quinmerac* per l'impiego sulla coltura barbabietola da zucchero contro *infestanti*, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. **19217**.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 25 febbraio 2026

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993”*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

TANARIS® BEET 2026

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL DISERBO
DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Suspo-emulsione (SE)

Meccanismo d'azione: Gruppi 15 e 4 (HRAC)

TANARIS® BEET

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

DIMETENAMID-P, puro g 29.47 (333 g/l)

QUINMERAC, puro g 14.78 (167 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: alcoli, C12-15, etossilati, 2-metilisotiazol-3(2H)-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso. P280: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P261: Evitare di respirare la nebbia, i vapori o gli aerosol. P264: Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. **P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.** P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. **P273: Non disperdere nell'ambiente.** P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Agri-production S.A.S. – Gravelines – Francia

BASF SE – Ludwigshafen - Germania

SCHIRM GmbH – Schoenebeck (Elbe) - Germania

SCHIRM GmbH - Standort Lübeck - Germania

OOO Kirovo-Chepetskiy plant Agrochimicat - Kirovo-chepetsk - Russia

TORRE s.r.l. - Torrenieri (SI) – Italia

Officine di rietichettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia

C.D.M S.r.l. – Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) – Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 19217 del
25.02.2026

Contenuto netto: 0,15 – 0,25 – 0,5 - 1 – 3 – 5 - 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la

contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata, in alternativa impiegare ugelli che abbattano la deriva del 75%.

Per proteggere le acque sotterranee, trattare con questo o altri prodotti a base quinmerac non più di una volta **ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.**

Durante le attività di miscelazione/carico e applicazione indossare indumenti da lavoro e guanti e **proteggere gli occhi/il viso.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TANARIS BEET è un erbicida di post-emergenza per il contenimento delle malerbe graminacee e dicotiledoni che infestano la barbabietola da zucchero.

SPETTRO D'AZIONE

Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Lolium* spp. (loietto), *Panicum* sp. (panico), *Poa annua* (fienarola annuale), *Setaria* spp. (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetto).

Dicotiledoni: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Chenopodium* spp. (farinello comune), *Fallopia convolvulus* (poligono convolvolo), *Galium aparine* (attaccamano), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Sonchus arvensis* (crespino dei campi), *Stellaria media* (centocchio comune), *Veronica* spp. (veroniche).

EPOCA, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare **da 1 a un massimo di 3 trattamenti frazionati all'anno**, a partire dallo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni-comparsa della prima foglia, rispettando i seguenti dosaggi e periodi di intervento:

- **0,3 L/ha** a BBCH 10-12 (fino allo stadio di 2 foglie);
- **0,6 L/ha** a BBCH 13-14 (fino allo stadio di 4 foglie);
- **0,6 L/ha** a BBCH 15-18 (fino allo stadio di 8 foglie).

Non superare il dosaggio complessivo di 1,5 L/ha all'anno.

Lasciar passare almeno **5 giorni** tra un trattamento frazionato e l'altro.

Utilizzare volumi d'acqua compresi tra 150 e 400 litri per ettaro.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

In caso di fallimento della barbabietola diserbata con TANARIS BEET:

- lasciare trascorrere almeno 4 mesi (o almeno 75 giorni in caso di aratura del terreno) prima di seminare carota;
- lasciare trascorrere almeno 6 mesi (o almeno 135 giorni in caso di aratura del terreno) prima di seminare lattuga e altre insalate;
- lasciare trascorrere almeno 75 giorni (o almeno 30 giorni in caso di aratura del terreno) prima di seminare pomodoro;
- lasciare trascorrere almeno 5 mesi (o almeno 105 giorni in caso di aratura del terreno) prima di seminare loietto;
- lasciare trascorrere almeno 45 giorni o arare il terreno prima di seminare avena e altri cereali.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe

sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 febbraio 2026
con validità dal 25 febbraio 2026 al 24 giugno 2026